

**Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia
(A.R.T.E.)
della provincia di Savona**

Regolamento

**per l'effettuazione dei controlli
sulla regolarità e sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini
delle prestazioni agevolate erogate
da A.R.T.E Savona**

Approvato con decreto dell'Amministratore Unico dell'A.R.T.E. Savona n. 281 del 20/10/2009

Articolo 1

(Riferimenti normativi)

Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- la Legge Regionale 10/2004 e s.m.i., con la quale sono fissate le norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- l'articolo 5, c.1, lettera e, della suddetta Legge Regionale 10/2004, il quale precisa che i requisiti riferiti alla situazione economica dei nuclei familiari assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono da accertarsi secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 109/98;
- l'articolo 4 c.1 della Legge Regionale 27/1996, il quale recita che l'ammontare del canone convenzionale di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato sulla base della redditività degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario;
- il decreto legislativo n.109/1998 e s.m.i e in particolare l'articolo 4, comma 7, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e in particolare gli articoli 43, 71 e 72, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- la Circolare numero protocollo 393000 dell'11 novembre 2002 del Comando generale della Guardia di Finanza;
- i Regolamenti per l'Assegnazione e la Gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, adottati dai vari Comuni della provincia di Savona, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge Regionale n.10/2004.

Articolo 2

(Oggetto del regolamento)

1. L'accertamento sulle dichiarazioni sostitutive riguarda sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (Comuni), delegate all'A.R.T.E. (assegnazione e permanenza nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica), sia quelle rese per prestazioni erogate direttamente dall'A.R.T.E. Savona, relative alla permanenza nell'assegnazione di un alloggio edilizia residenziale pubblica, e in particolare le dichiarazioni sostitutive uniche rese ai fini ISE/ISEE da tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei censimenti annuali della situazione economica dei nuclei familiari, condotti dall'Azienda ai fini dell'aggiornamento del canone convenzionale di locazione e della verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento dell'assegnazione da parte dei nuclei stessi.
2. Vengono sottoposte a controllo le attestazioni ISEE rilasciate da enti diversi (Caf, patronati, ecc...) attraverso l'incrocio con le banche dati delle P.A., dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, della Conservatoria Registri Immobiliari e l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.
3. Per prestazione agevolata, ai sensi del presente regolamento, si intende l'assegnazione di un alloggio edilizia residenziale pubblica e/o di edilizia convenzionata, la permanenza nell'assegnazione di un alloggio edilizia residenziale pubblica e, in relazione all'assegnazione stessa, l'adeguamento del canone convenzionale di locazione alla situazione economica del nucleo familiare assegnatario.

Articolo 3

(Finalità)

Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile la dichiarazione sostitutiva quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e alle prestazioni agevolate erogate, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni economiche e patrimoniali dichiarate dagli utenti, nonché sull'effettiva composizione del nucleo familiare.

Articolo 4

(Tipologia degli accertamenti e modalità dei controlli)

Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici
- Dati e notizie personali
- Dati economici, finanziari e patrimoniali.

Con riferimento ai destinatari, gli accertamenti possono essere:

Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;

A campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata;

Puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.



Con riferimento ai tempi di effettuazione, gli accertamenti possono essere:
Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

L'Azienda effettua accertamenti preventivi e generalizzati sulle dichiarazioni rese dai richiedenti:

- all'atto dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. In questo caso, i controlli sulle dichiarazioni sono svolti nell'ambito dell'iter concorsuale, con le modalità stabilite dal Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune che ha emanato il bando.
- per gli aggiornamenti riferiti al rapporto convenzionale di assegnazione (vulture contrattuali, cambi alloggio, ampliamenti del nucleo assegnatario)
- ai fini della revisione dell'importo del canone convenzionale di locazione per l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, consegnato dall'Ufficio preposto, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n.27/1996.

Accertamenti successivi, a campione, sono eseguiti, per ciascun anno solare, nella misura non inferiore al 5% dei nuclei familiari assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sui dati delle dichiarazioni sostitutive rese in occasione dei censimenti annuali condotti dall'Azienda, ai fini della verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento dell'assegnazione e dell'adeguamento del canone alla situazione familiare del nucleo assegnatario, ai sensi dell'art. 10, c. 2, della Legge Regionale n.27/1996.

La scelta del campione da sottoporre ai controlli è effettuata mediante sorteggio, del quale viene redatto apposito verbale a firma del dirigente responsabile e di due dipendenti in qualità di testimoni.

Accertamenti puntuali sono effettuati a discrezione dall'Azienda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto e dei dati delle dichiarazioni rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente. Ad esempio, possono essere eseguiti controlli sulle dichiarazioni:

- qualora risultino palesemente inattendibili;
- qualora risultino inverosimili rispetto all'usuale comportamento;
- qualora risultino contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati o dichiarati in precedenza;
- qualora risultino in contrasto con le necessità medie di sostentamento del nucleo medesimo;
- qualora risultino illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile anche da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Azienda;

Gli accertamenti sono eseguite secondo tempistiche compatibili con le esigenze aziendali.

In particolare possono essere disposti accertamenti riferiti ai nuclei familiari che, al censimento annuale, presentano una dichiarazione ISE/ISEE:

- con somma dei redditi della dichiarazione pari a zero e non risultino nel nucleo familiari titolari di redditi esenti IRPEF;
- con l'indicazione di un nucleo familiare differente rispetto all'insieme dei soggetti che l'Azienda riconosce come facenti parte del nucleo assegnatario alla data del censimento;
- con l'indicazione di un coniuge facente parte del nucleo, il quale, per motivi non giustificati, risiede presso un indirizzo diverso da quello dell'alloggio in assegnazione;
- con indicatore del patrimonio immobiliare differente rispetto a quello risultante al precedente censimento;
- con una considerevole e ingiustificata variazione dell'indicatore del patrimonio mobiliare rispetto alle dichiarazioni rese al precedente censimento (controllo effettuato richiedendo l'azione ispettiva della Guardia di Finanza);
- con un indicatore del patrimonio mobiliare pari a zero e un indicatore ISE oltre i 25.000 euro (controllo effettuato richiedendo l'azione ispettiva della Guardia di Finanza);
- con l'indicazione di un nucleo familiare in cui vi siano soggetti che esercitano l'attività di lavoratore autonomo.

Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, gli accertamenti possono essere:

Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle banche dati dell'amministrazione certificante tramite collegamento telematico

Indiretti, quando il controllo è effettuato richiedendo alla amministrazione certificante la conferma dei dati contenuti nella dichiarazione.

Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

Ove possibile, gli accertamenti, finalizzati a verificare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, sono effettuati in modo diretto. Qualora l'accertamento diretto non fosse possibile e/o i dati accessibili

direttamente non fossero sufficienti per accertare la completezza e la veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione sottoposta a controllo, si richiede conferma all'amministrazione certificante.

In particolare:

- l'accertamento dei dati anagrafici e dell'effettiva composizione del nucleo familiare è effettuata –in modo diretto o, se necessario, indiretto- confrontando i dati dichiarati con quelli in possesso degli uffici Anagrafe e Stato Civile comunali;
- l'accertamento dei dati economici è effettuata -tramite accesso diretto o, se necessario, indiretto- confrontando i dati dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, delle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate;
- l'accertamento dei dati patrimoniali riferiti alle proprietà immobiliari è effettuata confrontando direttamente i dati dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia del Territorio o, eventualmente, richiedendo conferma scritta dei dati contenuti alla Conservatoria Registri Immobiliari;

Al termine degli accertamenti diretti e/o indiretti, solo qualora si rilevino irregolarità e/o omissioni e/o sussistano elementi di incertezza nei dati contenuti nella dichiarazione sottoposta a controllo, l'Ufficio richiede al dichiarante la consegna di idonea documentazione, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Nei casi più anomali e rilevanti –in qualsiasi momento della fase istruttoria- le dichiarazioni che presentano elementi di incertezza possono essere sottoposte all'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

Articolo 5

(Procedimento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive)

1. L'Ufficio attiva il processo di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità descritte all'art.4 del presente Regolamento.
2. Contestualmente all'avvio della procedura di accertamento, l'Ufficio può trasmettere agli interessati una comunicazione finalizzata a portare a conoscenza dell'avvio del procedimento.
3. Le persone soggette al controllo hanno la possibilità di inoltrare scritti difensivi e/o documentazione finalizzata a chiarire la posizione. L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
4. L'Ufficio controllante sottoporà all'attività ispettiva della Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino elementi di incertezza rispetto alla situazione sottostante.

Articolo 6

(Dichiarazioni non presentate o presentate in ritardo)

1. L'Ufficio preposto a ricevere le dichiarazioni sostitutive controlla il rispetto della presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito nell'ambito dei censimenti anagrafici-reddituale annuali, ovvero entro il termine fissato nell'ambito della procedura per cui è presentata la dichiarazione.
2. Agli utenti inadempienti, l'Ufficio invia una lettera di diffida, fissando un termine perentorio per la consegna della documentazione richiesta. Scaduto tale termine, in assenza di dichiarazione valida e conforme alla richiesta, l'assegnatario decade dai benefici. L'Ufficio addebiterà all'assegnatario inadempiente il canone di locazione massimo e, nei casi previsti dalla normativa vigente, avvierà la procedura per la decadenza dall'assegnazione.
3. La presentazione in ritardo della dichiarazione sostitutiva richiesta, ovvero oltre il termine ultimo fissato nella nota di diffida, comporta l'adeguamento del canone di affitto alla situazione economica del nucleo familiare a partire dalla data di presentazione della dichiarazione, e pertanto l'eventuale canone maggiorato, addebitato fino a quella data, non sarà rivisto, salvo gravi, comprovati e giustificati motivi o cause di forza maggiore che possano giustificare la mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini fissati. La deroga potrà essere ammessa solo nei casi debitamente comprovati e documentati.

Articolo 7

(Irregolarità, omissioni ed errori sanabili)

1. L'attività di controllo sulle dichiarazioni deve essere innanzitutto finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificata:
 - l'evidenza delle irregolarità o della omissione;
 - la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il complemento della dichiarazione.

Verificato quanto sopra, si provvede a sanare d'ufficio l'irregolarità, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione in possesso dell'Azienda, oppure a richiedere di regolarizzare o completare la dichiarazione al soggetto interessato.

2. Nei casi in cui, nell'ambito dell'attività di controllo, emerga la non corrispondenza dei dati dichiarati rispetto all'effettiva composizione del nucleo familiare, essendo intervenuta una variazione del nucleo familiare, successivamente alla sottoscrizione della dichiarazione, senza che l'assegnatario abbia provveduto a regolarizzare la posizione e a presentare una dichiarazione aggiornata, l'Ufficio provvede a sanare l'irregolarità esclusivamente se tale variazione è dovuta a:

- decesso di un componente del nucleo familiare;
- fuoriuscita dal nucleo, risultante presso l'ufficio anagrafe del Comune competente, di un componente del nucleo familiare;
- nascita di una/un figlia/o dell'assegnatario;

Negli altri casi, l'Ufficio richiede all'assegnatario, tramite diffida inviata a mezzo raccomandata, con la fissazione di un termine, di regolarizzare la posizione, giustificando l'omissione e/o l'irregolarità e completando e/o correggendo la dichiarazione.

L'eventuale ampliamento del nucleo familiare è autorizzato nei casi e con le modalità previsti dall'art.12 della Legge Regionale 10/2004 e dai Regolamenti per l'Assegnazione e la Gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, adottati dai vari Comuni della provincia di Savona ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge Regionale n.10/2004. Non è ammessa la residenza presso un alloggio di edilizia residenziale pubblica di soggetti non autorizzati e non facenti parte del nucleo assegnatario.

In caso di regolarizzazione della posizione da parte dell'assegnatario, l'Ufficio adegua il canone di locazione alla fascia reddituale del nucleo familiare, dalla data di effettiva variazione dello stesso, come risultante presso l'ufficio anagrafe del Comune competente, e addebita all'assegnatario le eventuali somme da recuperare.

La mancata regolarizzazione nei termini richiesti, per cause imputabili all'assegnatario, comporta la decadenza dei benefici, con addebito del canone di locazione massimo, dalla data di effettiva variazione del nucleo familiare, come risultante presso l'ufficio anagrafe del Comune competente.

La regolarizzazione in ritardo, oltre i termini prescritti, comporta l'adeguamento del canone di affitto alla situazione economica del nucleo familiare, a partire dalla data di regolarizzazione da parte dell'assegnatario, e pertanto l'eventuale canone maggiorato, addebitato fino a quella data, non sarà rinvisto, salvo gravi, comprovati e giustificati motivi o cause di forza maggiore che possano giustificare la mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini fissati.

Articolo 8

(False dichiarazioni e/o attestazioni)

1. Qualora, in sede di controllo, siano rilevati elementi di falsità nelle dichiarazioni sostitutive presentate da un soggetto all'Azienda, ai sensi dell'art. 76 del T.U. si applicano gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora, in sede di controllo, emergano gravi indizi idonei a configurare raggiri e/o modalità procedurali finalizzate esclusivamente ad omettere elementi relativi alla dichiarazione sostitutiva presentata all'Azienda, si applicano gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. La relativa denuncia all'Autorità giudiziaria è sottoscritta dall'Amministratore Unico e/o da un Dirigente Delegato.
3. Il dichiarante decade dai benefici indebitamente ottenuti sulla base della dichiarazione risultata non veritiera. L'Ufficio richiedente il controllo adotterà pertanto ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi. In particolare, nei casi previsti dall'art.16 della Legge Regionale 10/2004, l'Ufficio avvia la procedura per l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio. Per quanto riguarda il conteggio del canone convenzionale di locazione, l'Ufficio annulla ogni efficacia della falsa dichiarazione, correggendo gli importi dei canoni di locazione, con effetto dalla data in cui tale dichiarazione non veritiera ha iniziato a produrre beneficio, e addebita all'assegnatario le eventuali somme da recuperare.

Articolo 9

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive e dei relativi controlli.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Ing. Cesare RIE)

